

FAQ ART. 8 (aggiornate al 10 dicembre 2025)

1. PER POTER PRESENTARE LA DOMANDA È NECESSARIO CHE IL SOGGETTO PROPONENTE SIA DOTATO DI PERSONALITÀ GIURIDICA?

No, tra i requisiti richiesti al soggetto proponente la domanda per l'ammissione ai contributi statali annuali ex art. 8, legge 534/1996, non è richiesto il possesso della personalità giuridica. Resta, pertanto, facoltativo allegare la documentazione comprovante il possesso della stessa.

2. QUALI SONO I SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LA DOMANDA PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI STATALI ANNUALI EX ART. 8, LEGGE 534/1996?

Così come previsto dall'art. 1 comma 1 della Circolare n. 8 del 5.12.2025, sono ammessi a presentare la domanda, ai fini della valutazione per l'ammissione ai contributi annuali, gli Istituti culturali senza fine di lucro, operanti sul territorio nazionale, facenti esclusivamente parte dell'ordinamento italiano, con codice fiscale italiano legalmente registrato, con finalità, previste nello statuto, e/o presenti nell'atto costitutivo, ove esistente, esclusivamente di carattere culturale, scientifico, politico ed economico e che siano in possesso dei requisiti indicati all'art. 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1996, n. 248. Tali requisiti richiedono che gli Istituti istanti:

- a) svolgano la loro attività da almeno un triennio;
- b) prestino rilevanti servizi in campo culturale, concretamente identificabili sulla scorta delle disposizioni statutarie descrittive dell'attività principale e/o prevalente dell'istituto;
- c) promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale e di carattere scientifico;
- d) svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.

3. A QUALI SOGGETTI È PRECLUSO PRESENTARE DOMANDA?

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Circolare n. 8 del 5.12.2025, sono esclusi dal contributo gli Istituti inseriti nella "Tabella Triennale" ex art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534. È inoltre preclusa la presentazione della domanda a: enti statali che non presentano composizione associativa (comprese relative articolazioni e ogni altro ente di loro appartenenza), Regioni ed enti locali, enti religiosi che appartengono all'organizzazione gerarchica delle rispettive confessioni, musei, biblioteche e parchi archeologici, università e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, a qualsivoglia ente a struttura societaria, nonché ad enti pubblici o privati, le cui attività culturali siano definite dallo statuto e/o dall'atto costitutivo in maniera astratta e/o generica.

4. È NECESSARIA LA FIRMA DIGITALE PER PRESENTARE LA DOMANDA?

Sì, la domanda dovrà essere sottoscritta esclusivamente con la firma digitale.

5. COME VA PRESENTATA LA DOMANDA?

La domanda va presentata esclusivamente utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel sito internet <https://istituticulturali.cultura.gov.it> le relative istruzioni formulate dal sistema informatico. Non sarà presa in considerazione qualsiasi altra modalità di presentazione della domanda.

6. PER REGISTRARSI IN PIATTAFORMA È NECESSARIO ESSER MUNITI DI SPID?

La registrazione avverrà esclusivamente tramite SPID.

7. È POSSIBILE REGISTRARSI AL PORTALE CON UN INDIRIZZO E-MAIL O PEC?

No. La registrazione sul portale deve essere fatta esclusivamente tramite SPID.

8. QUALI SONO I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?

La domanda di concessione dei contributi va presentata dal 5 gennaio al 5 febbraio di ciascun anno. Qualora i predetti termini cadano in un giorno festivo, questi sono differiti al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

9. I DOCUMENTARI E I DOCUFILM SONO RICONDUCIBILI ALLE ATTIVITA' DI DIFFUSIONE CULTURALE A CUI FA RIFERIMENTO L'ART. 6 COMMA 1 LETTERA G) DELLA CIRCOLARE?

Sì, i documentari e i docufilm possono intendersi ricompresi tra le attività di diffusione culturale riconducibile alla divulgazione scientifica.

10. È NECESSARIO RENDICONTARE L'ATTIVITÀ REALIZZATA GRAZIE AL CONTRIBUTO MINISTERIALE CONCESSO?

Sì, è necessario rendicontare l'attività realizzata grazie al contributo ministeriale concesso. La rendicontazione riguarda esclusivamente l'importo del contributo ricevuto per le attività svolte. Si rammenta che ai fini di assolvere correttamente l'obbligo di rendicontazione previsto a carico degli istituti beneficiari, le spese devono derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all'intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento, e devono essere contabilmente giustificate da fatture quietanziate o da documenti contabili di natura equivalente.

11. QUALI SONO I TERMINI ENTRO CUI DEVE ESSERE PRESENTATA LA RENDICONTAZIONE?

La rendicontazione deve essere presentata entro 180 giorni dalla ricezione del contributo.

12. QUALI SPESE DEVONO ESSERE INSERITE NELLA RENDICONTAZIONE?

In base a quanto disposto dall'art. 9 della Circolare n. 8 del 5.12.2025, i beneficiari del contributo hanno l'obbligo di trasmettere alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali un dettagliato rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle attività culturali proposte nella domanda di concessione. Sono escluse le spese per il funzionamento dell'ente, così come elencate nell'art. 9 della citata Circolare, al quale espressamente si rimanda.

13. COME VA PRESENTATA LA RENDICONTAZIONE?

Ai sensi dell'art. 8 della Circolare, il contributo ministeriale deve essere rendicontato esclusivamente attraverso la piattaforma telematica, accessibile al seguente indirizzo: <https://istituticulturali.cultura.gov.it> accedendo alla sezione "Rendicontazione".

14. SI PUÒ PRESENTARE DOMANDA PER LA TABELLA ANNUALE EX ART. 8, LEGGE N.534/1996 AVENDO GIÀ PRESENTATO DOMANDA PER LA TABELLA TRIENNALE EX ART. 1, LEGGE 534/1996?

Sì, può essere presentata la domanda per i contributi annuali ex art. 8, pur avendo presentato domanda ex art. 1. Ciò che è importante è la non contemporaneità della concessione dei due contributi. Nel momento in cui il richiedente abbia ottenuto il contributo per la Tabella triennale sarà automaticamente escluso dall'Amministrazione dalla concessione dei contributi annuali. In alternativa, onde evitare il provvedimento di esclusione, l'istante può presentare autonomamente rinuncia per uno dei due contributi economici di cui sia risultato eventualmente beneficiario.

15. QUALI SONO I CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO?

I criteri di valutazione per l'assegnazione del contributo sono elencati in art. 6 della circolare.

16. L'ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO GIÀ TRASMESSI ALL'AMMINISTRAZIONE IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER ANNI PRECEDENTI A QUELLO IN CORSO DEVONO ESSERE INSERITI NELLA DOMANDA?

Sì, così come previsto dall'art. 4 comma 1 lettera g) della Circolare n. 8 del 5.12.2025, l'atto costitutivo (ove esistente) e lo statuto devono essere allegati alla domanda pena esclusione. Infatti, sono sempre possibili modifiche, nel corso del tempo di cui l'Amministrazione deve essere tempestivamente informata.

17. A QUALE PERIODO SI RIFERISCE L'ART. 4 COMMA 1 LETT. J) DELLA CIRCOLARE (TRIENNIO PRECEDENTE)?

Nell'anno 2026, si fa riferimento al prospetto delle attività svolte negli anni 2023, 2024 e 2025.

18. A QUALE PERIODO FA RIFERIMENTO L'ART. 4 COMMA 1 LETT. L) DELLA CIRCOLARE (TRIENNIO SUCCESSIVO)?

Nell'anno 2026, si fa riferimento al prospetto delle attività previste per gli anni 2027, 2028 e 2029.

19. COSA SI INTENDE PER PROGRAMMAZIONE DI CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO SUCCESSIVO ALL'ANNO CUI SI RIFERISCE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO?

Per programmazione si intende l'esplicitazione dell'attività che si andranno a svolgere nel triennio successivo, declinate anno per anno.

20. QUALI DATI DEVONO ESSERE INSERITI NEL PROSPETTO ECONOMICO?

All'interno della piattaforma telematica, nella sezione "Prospetto economico", il richiedente deve inserire le voci di costo relative alle attività culturali e le entrate riconducibili alle stesse, così come specificato nei menù delle sottosezioni.

21. IN RELAZIONE AI FONDI RICHIEDIBILI CI SONO DEI MASSIMALI DA RISPETTARE?

No, non sono previsti dei limiti alla richiesta. L'assegnazione del contributo a ciascuna domanda ammessa, avverrà sulla base dei punteggi di valutazione attribuiti dalla Commissione e dal relativo piano di ripartizione, nei limiti delle risorse di bilancio.

22. IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE PUÒ DELEGARE UN ALTRO MEMBRO DEL DIRETTIVO A SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE LA DOMANDA?

Sì. La domanda può essere firmata digitalmente anche da un legale rappresentante ma in questo caso è richiesta un'apposita delega conferente poteri di firma (art. 4 commi 2 e 3 della circolare).

23. DOVE SI PUÒ REPERIRE "LA DICHIARAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELLA CARICA DI RAPPRESENTANTE LEGALE"?

La dichiarazione dell'attestazione della titolarità della carica del legale rappresentante è presente all'interno della piattaforma nella sezione "Dati ente".

24. È SEMPRE POSSIBILE RITORNARE ALL'INTERNO DELLA DOMANDA APPORTANDO MODIFICHE FINTANTO CHE NON SI FINALIZZA L'INVIO DELLA STESSA?

Sì, è sempre possibile apportare modifiche finché non si perfeziona l'invio della domanda attraverso l'apposita procedura.

25. È POSSIBILE STAMPARE LA BOZZA PRIMA DEL PRIMO INVIO?

Sì, è possibile stampare la bozza della domanda cliccando il bottone “Stampa in bozza” nella sezione “Le mie domande” della home oppure nella scheda della domanda. Si precisa che tale versione presenta la filigrana “bozza”.

26. IN FASE DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA IN QUALE CATEGORIA PUÒ ESSERE INSERITA LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER MOSTRE, CONCERTI E SPETTACOLI?

La richiesta di contributo per mostre, concerti e spettacoli può essere inserita all’interno della categoria “Attività di diffusione culturale”.

27. COSA SI INTENDE PER OPERE CONSULTABILI DA REMOTO?

Per opera consultabile da remoto si intende un testo scritto, un film o qualsiasi opera per cui sia consentita la fruizione on line, sia tramite accesso aperto che tramite download del formato digitale disponibile per un tempo limitato (es. 14 giorni) ovvero tramite risorse open scaricabili e liberamente utilizzabili.

28. COSA PREVEDE LA LEGGE 124/2017?

La legge n. 124/2017, modificata dall’art. 34 del D.L. 34/19, convertito con Legge n. 58/19, prevede l’obbligo di pubblicazione on line delle informazioni relative agli eventuali contributi pubblici ricevuti dal richiedente.